Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di San Michele 22 00153 Roma e-mail: ss-pnrr@cultura.gov.it ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c.

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Valutazione Ambientali

Via Cristoforo Colombo, 44 00147 Roma PEC: va@PEC.mite.gov.it

Napoli, lì 8/05/2024

OGGETTO: [ID VIP: 7610] ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI VIA NELL'AMBITO DEL PROVVEDIMENTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE PNIEC-PNRR AI SENSI DELL'ART. 27 DEL D. LGS. 152/2006, RELATIVA AL PROGETTO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DENOMINATO "IMPIANTO FOTOVOLTAICO BUFALA" POTENZA DI 56,48 MW DA REALIZZARSI NEI COMUNI DI CASTEL VOLTURNO E CANCELLO ED ARNONE (CE) E CON CAVIDOTTO IN MT E STAZIONE ELETTRICA RTN SITA IN CANCELLO ED ARNONE (CE).

CONTRIBUTO ISTRUTTORIO E ISTANZA DI RIESAME DEL PARERE DELLA SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, DI CUI ALLA NOTA PROT. IC|MIC\_SS-PNRR\_UO8|16/04/2024|0011241-P

Egregi Signori,

con la presente la scrivente Stardue S.r.l. (C.F. e P.IVA 09700561211) avente sede legale in Napoli (NA), Via Francesco Giordani n. 42, in persona del legale rappresentante pro tempore Mario Palma (C.F. PLMMRA76S04F839O), intende formulare le proprie controdeduzioni al parere negativo reso da Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (la "**Soprintendenza**") con nota prot. IC|MIC\_SS-PNRR\_UO8|16/04/2024|0011241-P, in relazione all'impianto fotovoltaico in oggetto (di seguito, l'"**Impianto**").

Con tale parere la Soprintendenza ha reso una valutazione positiva solamente su 3 dei 5 lotti che compongono l'impianto, che – se confermata – porterebbe a un taglio del 40% della potenza del progetto. Sennonchè il giudizio espresso dalla Soprintendenza appare viziato da un grave errore nella normativa applicabile e verrà in particolare dimostrato che:

 come dichiarato dalla scrivente, l'Impianto nella sua interezza interessa area idonea alla realizzazione di impianti rinnovabili, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater, trattandosi di area: (i) priva di vincoli diretti; (ii) distante oltre 500 metri da beni tutelati ai sensi dell'art. 136 e della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004.

L'inclusione di un progetto in area idonea rappresenta una valutazione positiva di primo livello operata a monte dal legislatore, che determina una presunzione di compatibilità del progetto con i terreni interessati e una prevalenza dell'interesse alla produzione di energia.



La Soprintendenza ha negato tale circostanza, invero dimostrata per tabulas, sicché l'intera valutazione del progetto risulta falsata;

- il giudizio negativo reso in relazione ai lotti Bufala Cancello e Bufala Seponi non solo non è assistito da congrua motivazione, ma è inficiato da un significativo errore nella ricostruzione vincolistica e verrà dimostrato che tali lotti non rientreranno nel perimetro dell'"Agro centuriato del Falerno" ai sensi del
- le criticità legate agli impatti cumulativi con altre iniziative fotovoltaiche nella macro-area di intervento non possono essere condivise e non sono assistite da adequata istruttoria, né motivazione.

Il MIC ha fondato la valutazione degli impatti cumulativi prendendo a riferimento in via pressoché esclusiva progetti ancora in via di autorizzazione e confrontando il progetto della scrivente con iniziative sviluppate in data successiva, mentre: (i) il cumulo tra iniziative fotovoltaiche deve essere condotto - in fase di VIA - prendendo a riferimento progetti esistenti e/o approvati (e non in via di autorizzazione); ovvero, in ogni caso (ii) esaminando i progetti in base all'ordine cronologico del procedimento, di talché sono i progetti successivi a dover considerare impianti già oggetto di pubblicazione e non viceversa.

Da ultimo, si rileva l'assoluta necessità di rivedere le prescrizioni dettate dal MIC in relazione ai Lotti positivamente valutati in sede di VIA. Come evidenziato nella relazione tecnica allegata, le prescrizioni rubricate ai nn. 1, 2 e 3 non possono essere rispettate, per motivi oggettivi, che comprometterebbero la realizzazione del progetto.

Con la presente, si richiede pertanto a codesta spettabile Soprintendenza di operare un riesame in autotutela del parere in oggetto, rivedendo il giudizio negativo opposto in relazione ai lotti Bufala-Cancello e Bufala-Seponi, tenendo conto che l'area è ex lege idonea alla realizzazione di impianti rinnovabili e di una corretta ricostruzione dei vincoli insistenti sull'area.

A completamento delle presenti osservazioni, si allega un documento tecnico, teso ad analizzare nel dettaglio i profili di criticità sollevati dalla Soprintendenza e a fornire un contributo istruttorio.

Si premette una breve sintesi del progetto, nei suoi elementi essenziali, e del parere negativo della Soprintendenza.

#### I. IL PROGETTO DELLA SOCIETÀ

Con istanza del 9 novembre 2021 (acquisita al prot. n. 211109) la Società depositava al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il "MASE") e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (di seguito, "MIC") istanza di rilascio di provvedimento di VIA nell'ambito del procedimento unico in materia ambientale ("PUA") ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006.

Il progetto è stato sviluppato in modo da garantire un ridotto impatto paesaggistico sul contesto di riferimento, tenendo conto sia delle caratteristiche del sito di intervento, sia della soluzione tecnologica adottata in concreto.

Quanto alle Caratteristiche tecniche del progetto, la Società ha suddiviso l'impianto fotovoltaico in più lotti distinti, in modo da evitare un'eccessiva concentrazione dei pannelli e l'iniziativa si compone dei seguenti 5 campi, denominati "Campo Bufala Nord"; "Campo Bufala Sud", "Campo Bufala Est", "Campo Bufala-Cancello", "Campo Bufala-Seponi".

Le opere di connessione sono interamente interrate, quasi integralmente su viabilità esistente, salvo l'attraversamento del fiume Volturno, in relazione al quale i cavi sono ancorati alla spallina del ponte, in continuità con la situazione esistente.

Quanto al contesto territoriale, l'impianto si colloca all'interno del territorio Casertano in prossimità del Comune di Castel Volturno e il Comune di Cancello e Arnone e non interessa alcuno dei 4 ambiti specifici del territorio provinciale tutelati dai Piani Territoriali Paesistici (il Gruppo Montuoso del Matese, il Gruppo Vulcanico di Roccamonfina, la Costiera Cellole Caserta e San Nicola La Strada), ricadendo nei seguenti ambiti insediativi:

- Campo Bufala Nord ambiti insediativi n. 3 "Litorale Domizio" e n. 5 "Piana del Volturno";
- Campo Bufala Sud ambiti insediativi n. 3 "Litorale Domizio" e n. 5 "Piana del Volturno";
- Campo Bufala Est ambiti insediativi n. 3 "Litorale Domizio" e n. 5 "Piana del Volturno";
- Campo Bufala-Cancello ambiti insediativo n. 5 "Piana del Volturno";
- Campo Bufala-Seponi ambiti insediativi n. 3 "Litorale Domizio" e n. 5 "Piana del Volturno".

Nell'individuazione delle aree di progetto, la Società - oltre a escludere ambiti tutelati - ha individuato aree a ridotto pregio ambientale: (i) tutte le aree interessate dai pannelli sono prive di vincoli paesaggistici; (ii) detto che tutti e 5 i lotti sono esterni ad ambiti tutelati, i lotti denominati Campo Bufala Nord, Sud ed Est insistono in aree degradate, compromesse dalla presenza, anche visivamente rilevante, della discarica Bortolotto.

Sotto il profilo tecnico, la soluzione prescelta concorre nel minimizzare impatti paesaggistici: la scomposizione dell'iniziativa in più lotti, adeguatamente distanziati e posizionati in aree esterne a beni tutelati, unitamente all'utilizzo di opere di connessione interrate, concorre a evitare effetti di cumulo visivo e alterazione del paesaggio.

Le scelte progettuali compiute dalla Società hanno trovato "copertura"" e favore nelle novità normative entrate in vigore a valle della presentazione dell'istanza e in particolare, come si dirà più diffusamente, l'area è inclusa ex lege tra quelle idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 8, lettera c quater del D.Lgs. 199/2021, sia per quanto attiene alle opere di connessione, ai sensi dell'art. 22, comma 1 ter del D.Lgs. 199/2021 ("la disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1").

#### II. IL PARERE NEGATIVO DELLA SOPRINTENDENZA

Del tutto inaspettatamente, con il parere in oggetto, codesta spett.le Soprintendenza ha reso parere favorevole solo parziale sull'Impianto fotovoltaico, ritenendo non compatibili sotto il profilo paesaggistico 2 dei 5 lotti che compongono l'impianto (precisamente il Campo Bufala-Cancello e il Campo Bufala-Seponi), di fatto richiedendo la riduzione della potenza installata del 40% (da 56,48 MW a 36,89 MW).

La motivazione di tale decisione è da rinvenire su di un presupposto del tutto errato e, come si vedrà, decisivo.

Sostiene infatti la Soprintendendenza che l'impianto non ricadrebbe tra quelli in area idonea, in quanto interferirebbe direttamente con beni tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (anche se manca un'indicazione univoca e puntuale dei beni in concreto interferenti con il progetto), ed evidenzia che:

- l'area d'impianto denominato "Bufala Cancello" ricade all'interno dell'ambito di paesaggio archeologico denominato "Agro centuriato di Falerno";
- le diverse aree d'impianto sono poste in prossimità della rete stradale storica
- nelle vicinanze dei campi "Bufala Sud Bufala Est Bufala Nord e Cancello e Arnone" sono situati, a distanze che variano dall'aderenza di un campo in esame con un altro procedimento ad una distanza massima di circa 2 km, i progetti identificati con gli ID 9136 – ID 10420 – ID 8096 – ID 7519;
- nelle vicinanze del campo denominato "Bufala Seponi" sono presenti a distanze che variano da un minimo di 950 m circa ad un massimo di 3,2 km circa, i progetti identificati con gli ID 8582 - ID 8263 - ID 8474.

Su queste basi, la Soprintendenza ha poi affermato che:

- "il progetto presenti delle evidenti criticità per quanto attiene alla porzione di impianto ricadente nel territorio del comune di Cancello ed Arnone, in quanto incompatibile con le esigenze di tutela del patrimonio del paesaggio in cui esso si inserisce" (relative sostanzialmente al mantenimento della vocazione agricola del territorio).
- "per quel che concerne la porzione dell'impianto denominata Bufala Nord-Est-Sud, [...]si ritiene che il progetto così come proposto possa essere valutato positivamente in quanto riguarda una porzione di paesaggio già in parte compromesso dalla presenza, anche visivamente rilevante, della discarica Bortolotto e già interessato da progetti analoghi autorizzati dalla Regione Campania".

Si contesta il parere negativo della Soprintendenza per i seguenti motivi.

#### SULLA MANCATA CONSIDERAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO, IDONEA AI SENSI III. DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 199/2021

Sotto un primo e assorbente profilo, verrà dimostrato che il progetto ricade pacificamente in area idonea ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 e che su tale profilo il parere della Soprintendenza appare contraddittorio e poco puntuale, non consentendo di comprendere quali siano i beni tutelati che interferiscono con l'area di progetto.

La natura idonea dell'area, ove correttamente considerata, avrebbe dovuto condurre ad una diversa ponderazione degli interessi, considerando la valutazione positiva di primo livello già espressa a livello normativo e la prevalenza all'interesse alla produzione di energia rinnovabile sancita anche dal vigente diritto comunitario.

Prima di affrontare sotto il profilo sostanziale la qualifica dell'area, non è inutile premettere un sintetico inquadramento normativo.

Sin dall'entrata in vigore del D.Lqs. 387/2003 l'intera disciplina relativa alla localizzazione e autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili è stata informata a principi di massima semplificazione, in un'ottica di favor per lo sviluppo delle rinnovabili e al dichiarato fine di ridurre gli ostacoli – normativi e procedimentali - che avrebbero potuto ritardare gli ambiziosi obiettivi assunti a livello comunitario di riduzione delle emissioni.

In particolare, veniva sancito (attraverso la previsione ex lege di conformità degli impianti rinnovabili alla destinazione urbanistica agricola) il principio di generale utilizzabilità di tutti i terreni per finalità rinnovabili, salvo il potere delle Regioni di individuare – nei limiti di quanto in concreto previsto dalle Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010 le "aree non idonee" all'ubicazione di impianti a fonti rinnovabili (Corte Costituzionale 19/6/2019, n. 148).

Veniva delineato un regime autorizzativo puro, con espressa preclusione a divieti preventivi: anche le aree idonee non hanno (né possono avere) portata vincolante, ma assumono valore di "valutazione di primo livello", da approfondire in sede di autorizzazione unica (Corte Cost. n. 216 del 21 ottobre 2022).

A partire dal 2018, la normativa di settore ha trovato nuovo impulso nel diritto comunitario: la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha portato la quota sul consumo lordo da fonte rinnovabile al 32%, determinando la necessità di accelerare ulteriormente la realizzazione di impianti rinnovabili.

A livello nazionale, recepiti nel Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 (PNIEC) i nuovi e ambizioni obiettivi comunitari, è stato adottato il D.Lgs. 199/2021, che ha operato una radicale innovazione della normativa di settore, prevedendo la diretta individuazione delle "aree idonee" all'ubicazione di impianti a fonti rinnovabili, destinate a beneficiare immediatamente di moduli procedimentali semplificati e derogatori.

Nello specifico, l'art. 20 del D.Lqs. 199/2021 ha demandato alle Regioni il compito di individuare, sulla base di futuri Decreti ministeriali (emanati previo parere della Conferenza Stato Regioni) anche le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

La stessa norma dispone uno specifico regime transitorio, direttamente applicabile su tutto il territorio nazionale e finalizzato ad accelerare l'installazione di impianti rinnovabili. Per quanto di interesse, l'art. 20 comma 8 lett. c-quater stabilisce che, sino alla piena attuazione della nuova disciplina, sono considerate aree idonee le "aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo" (fascia pari, per i fotovoltaici, a 500 metri).

Per gli impianti che ricadono in area idonea trovano applicazione le rilevanti semplificazioni introdotte dall'art. 22 del D.Lgs. 199/2021, secondo cui:

- nei procedimenti di autorizzazione, inclusi "quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale", l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante;
- i termini delle procedure di autorizzazione sono ridotti di un terzo;
- <u>le semplificazioni sopra descritte si applicano, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle</u> infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti in area idonea.
- **I.3** Poste queste premesse, è agevole dimostrare che l'area di progetto rientra pienamente nel novero delle aree idonee.

Come riconosciuto dallo stesso parere della Soprintendenza, l'impianto propriamente detto si colloca ai margini del "Fiume Volturno" in area esterna rispetto alla fascia di 150 metri dalla sponda sottoposta a tutela ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. c) del Codice D.lgs. 42/04 (pagina 10).

Ciò detto, la Soprintendenza sostiene comunque che l'impianto non ricadrebbe all'interno delle aree idonee, perché vi sarebbero interferenze dirette del progetto con beni tutelati e, pur mancando una puntuale disamina di tali interferenze (nelle conclusioni non viene precisato in modo specifico quali sarebbero le interferenze dirette), il parere sembra imputare un interessamento delle aree tutelate alla "costruzione del Cavidotto MT, per il quale sono previsti cospicui movimenti di terra e l'attraversamento di corsi d'acqua da realizzarsi mediante l'ancoraggio del/dei cavi sul fianco dell'opera esistente (spalletta del ponte), ovvero mediante TOC (trivellazione orizzontale controllata) garantendo l'assenza di interferenze con la sezione libera di deflusso dell'opera medesima".

Sennonché, come già rilevato nel punto che precede, l'art. 22 del D.Lgs. 199/2021 ha chiarito inequivocabilmente sul punto che la disciplina di favore riconosciuta agli impianti rinnovabili in area idonea si applica anche, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti.

La ragione è quella, evidente, di impedire che l'interessamento di aree formalmente tutelate sotto il profilo paesaggistico da parte di opere minori e non visivamente percepibili (peraltro già escluse dall'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata") possa portare ad aggravi procedimentali e/o ad un esito negativo del procedimento autorizzativo, in relazione a impianti che ricadono (per le opere principali) in area idonea.

Se questa è la ratio, è evidente che l'intero impianto della scrivente rientra in area idonea, posto che il tratto di elettrodotto montato sulla spallina del ponte esistente è escluso dalla necessità di ottenere la paesaggistica ed è a tutti gli effetti parificato al cavidotto interrato, trattandosi di intervento non visivamente percepibile (la posa del cavidotto prevederà una sistemazione dello stato *ante operam* andando a canalizzare la moltitudine di cavi presenti in modo disordinato e senza protezione al fine di garantire le condizioni minime di sicurezza e di manutenzione della struttura e dei sottoservizi) (cfr. Relazione Tecnica Allegata).

- **I.4** In conclusione, diversamente da quanto affermato dalla Soprintendenza, il progetto rientra in area idonea, posto che:
  - la stessa soprintendenza non ha rilevato la presenza di beni tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 nel raggio di 500 metri dal progetto;
  - l'impianto fotovoltaico propriamente detto interessa aree non vincolate e le opere di connessione godono del medesimo regime ai sensi dell'art. 22, comma 1 ter del D.Lgs. 199/2021.

L'inclusione dell'area tra quelle idonee rende doveroso il riesame del parere in oggetto.

Come chiarito dal Consiglio di Stato, la disciplina delle aree idonee rappresenta un elemento essenziale per favorire lo sviluppo del comparto rinnovabile e deve essere applicato in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, mirando a "creare un comune quadro normativo di riferimento, nella consapevolezza che soltanto in tal modo la politica energetica – che pure rientra tra le materie di legislazione concorrente – potrà seguire un indirizzo coerente con i sopra descritti obiettivi comunitari di decarbonizzazione e di neutralità climatica" (Cons. Stato, 30 agosto 2023, n. 08029).

In altri termini, come a suo tempo le "aree non idonee" rappresentavano una valutazione negativa di primo livello, l'inclusione di un progetto in area idonea rappresenta una valutazione positiva di primo livello operata a monte dal legislatore, che determina una presunzione di compatibilità del progetto con i terreni interessati e una prevalenza dell'interesse alla produzione di energia, tanto più che in tali aree il parere paesaggistico del MIC è ex lege non vincolante (ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 199/2021).

Il tutto in conformità alla normativa comunitaria oggi vigente: il Regolamento (UE) 2022/2577 del 22 dicembre 2022, prorogato dal Regolamento (UE) 2024/223 del Consiglio del 22 dicembre 2023, ha riconosciuto che la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro connessione alla rete e la rete stessa siano "d'interesse pubblico prevalente e d'interesse per la sanità e la sicurezza pubblica" ed ha imposto agli stati membri di accordare, nella pianificazione ed autorizzazione, priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi".

### SULL'ERRONEA VALUTAZIONE NEGATIVA RESA NEI CONFRONTI DEI CAMPI BUFALA **CANCELLO E BUFALA SEPONI**

La necessità di un riesame della valutazione negativa è imposta anche da un esame specifico dei motivi che hanno condotto a rendere parere negativo in relazione ai campi Bufala Arnone e Bufala Seponi.

In primo luogo, il giudizio negativo non è assistito da congrua motivazione, ma si risolve in una giustapposizione di vincoli (peraltro indiretti) non supportati da alcuna istruttoria. La Soprintendenza ha infatti reso il proprio diniego lamentando la mera vicinanza a "strade storiche", trascurando tuttavia ogni valutazione sullo stato di tale viabilità (basti pensare che si tratta di strade a scorrimento) e senza alcuna valutazione in merito alla natura panoramica di tali strade (che ad avviso della scrivente va esclusa) e senza considerare che, trattandosi di beni tutelati ai sensi della parte terza, non vi sono buffer da rispettare, ma vincoli diretti (non applicabili, posto che l'impianto non vi interferisce).

Ciò detto, l'errore più grave è legato all'affermazione per cui le aree di progetto rientrerebbero nell'ambito dell'"Agro centuriato del Falerno" ai sensi del PTR.

### L'Affermazione è errata.

L'individuazione di tale ambito da parte del PRT non è immediatamente prescrittiva, ma è effettuata con finalità di indirizzo e coordinamento per la stesura dei piani a livello provinciale e comunale, tanto che nelle linee guida del paesaggio del PTR viene ribadito che si tratta di meri indirizzi e che: "....In scala provinciale e locale, i beni paesaggistici d'insieme individuati vanno precisati nella loro perimetrazione, consistenza e struttura relazionale, e possono essere integrati o modificati, a seguito di specifici studi storico-urbanistici e/o archeologici. Gli ambiti andranno inoltre valutati in ragione del loro rilievo nella strutturazione del paesaggio (fattori strutturanti), alle loro caratteristiche funzionali storiche (fattori caratterizzanti), alla loro rilevanza in base allo specifico valore di testimonianza storica e archeologica o nel loro rapporto col contesto paesistico (fattori qualificanti), ai rischi espressi in relazione alla loro leggibilità (criticità), alla stratificazione storica (cronologia).".

Ebbene, nel caso di specie il PTCP, che recepisce le indicazioni del PTR, ha operato una più puntuale perimetrazione dell'ambito e la cartografia vigente, di seguito riportata, dimostra che l'area di progetto è esterna alle perimetrazioni del caso (cfr. Relazione Tecnica Allegata).

L'indicazione del PTCP, oltre a essere prevalente per competenza, è peraltro oggi in via di conferma anche da parte della Regione.

Il Preliminare di Piano Paesaggistico Regionale è stato approvato con Delibera n. 560 del 12/11/2019 e con delibera n. 620 del 22/11/2022 è stata approvata la documentazione relativa alla fase ricognitiva del PPR.

Il Preliminare di Piano Paesaggistico Regionale, in cui si è proceduto ad una più attenta analisi delle testimonianze e dei caratteri paesaggistici insistente sul territorio regionale (con l'individuazione dei centuriati con tracce visibili e quelli di probabile centuriato), evidenzia che la possibile area centuriata è posizionata più a nord rispetto al centro comunale di Cancello ed Arnone ed interessa quasi prevalentemente il comune di Carinola – località Limata e ben distante dalle aree di progetto (cfr. Relazione Tecnica Allegata).

Infine, come diffusamente argomentato nella relazione tecnica allegata, il progetto si inserisce perfettamente nel contesto agricolo di riferimento e la soluzione progettuale si sposa con le indicazioni proposte dai piani di

indirizzo regionale e provinciale andando a creare soluzioni energetiche a più elevata sostenibilità in aree dismesse e con bassi valori agricoli produttivi, in continuità con lo sviluppo storico culturale dell'area.

A tale proposito, verrà più diffusamente evidenziato che:

- l'area di intervento è stata oggetto di bonifica, con interventi di natura irrigua, solo dopo il 1952 ed al fine di approvvigionare i sistemi consortili di energia elettrica nel medesimo periodo fu iniziata la costruzione della sottostazione elettrica di Villa Literno, 60/20 KV della potenza di 8.000 KVA, e di 52 Km di elettrodotti per l'alimentazione di tutte le idrovore consortili, sicchè l'impianto di progetto si inserisce in continuità con la prospettiva storico culturale e costituirebbe una ulteriore fonte energetica in un'area dal forte consumo di energia elettrica, indispensabile per l'alimentazione delle idrovore consortili;
- le aree di progetto inoltre sono inserite all'interno del contesto territoriale, salvaguardando le opere consortili ancora esistenti e visibili prevedendo delle opportune fasce di rispetto dagli stessi necessarie all'ente consortile per le attività di gestione e manutenzione, peraltro esternamente a ogni ambito di tutela:
- l'area di intervento interessa uno degli ambiti regionali che presenta i più alti livelli di disagio sociale e di degrado insediativo (dovuto all'abusivismo edilizio molto diffuso, al freguente abbandono dell'edilizia esistente costituita in gran parte da case stagionali, all'assenza di strumenti urbanistici, ecc.) dell'intera conurbazione, e soprattutto la presenza di un rischio antropico elevato, costituito dalle discariche abusive di rifiuti (spesso tossici) la cui presenza è diffusissima nell'area in questione;
- l'area di interesse ricade in una matrice definita dal PTCP stesso come "Aree agricole con ordinamenti erbacei e industriali" e risulta molto distante dalle aree agricole a preminente valore paesaggistico, tanto più che lo studio pedologico delle aree ha attestato il potenziale produttivo come di classe d'uso del suolo III con notevoli limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono un'accurata e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali, ragion per cui la produzione di energia non determina rilevante impatto sulla vocazione agricola dell'area;
- non solo le opere non interesseranno direttamente i beni tutelati ai sensi del D.Lgs 42/04, ma possono escludersi anche impatti indiretti sul paesaggio, tenuto conto che gli impianti fotovoltaici hanno uno sviluppo areale planimetrico con altezze del tutto contenute che rende lo stesso solo lievemente percepibile da minime distanze, come ben dimostrato dal rilievo fotografico di area vasta allegato alla documentazione progettuale al fine di evidenziare proprio come da poche centinaia di metri dalle aree di progetto le stesse risultano non visibili e del tutto mitigate dalla vegetazione lungo la viabilità pubblica esistente, lungo le aste fluviali presenti sul territorio e dai fabbricati esistenti.

Tali rilievi impongono una volta di più di procedere al riesame in autotutela del parere in oggetto, alla luce della corretta ricostruzione vincolistica dell'area di riferimento.

### SUGLI IMPATTI CUMULATIVI

Sotto diverso profilo, si rileva che le criticità legate agli impatti cumulativi con altre iniziative fotovoltaiche nella macro-area di intervento non possono essere condivise e non sono assistite da adequata istruttoria, né motivazione.

Verrà in particolare dimostrato che il MIC ha fondato la valutazione degli impatti cumulativi prendendo a riferimento in via pressoché esclusiva progetti ancora in via di autorizzazione, peraltro confrontando il progetto della scrivente con iniziative sviluppate in data successiva e molto più "indietro" nell'iter autorizzativo.

Da qui la necessità di riesaminare il parere negativo:

- il cumulo tra iniziative fotovoltaiche deve essere condotto in fase di VIA prendendo a riferimento progetti esistenti e/o approvati; ovvero, in ogni caso
- esaminando i progetti in base all'ordine cronologico del procedimento, di talché sono i progetti successivi a dover considerare impianti già oggetto di pubblicazione e non viceversa.

Anche a prescindere da tali rilievi, invero dirimenti, verrà dimostrato che nessuna concreta analisi degli impatti cumulativi è stata effettuata, limitandosi il MIC a dare atto dell'esistenza di altri progetti in via di sviluppo.



#### Andiamo con ordine.

Diversamente dalla valutazione ambientale strategica (che vede al centro del procedimento la valutazione di piani e programmi), la VIA non si inserisce nell'ambito di attività di pianificazione e/o programmazione dell'ordinato sviluppo del territorio, ma costituisce uno strumento di analisi di un singolo e specifico progetto ed è definita dall'art. 5 del D.Lqs. 152/2006 come "il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto".

Nel disciplinare il contenuto dello studio di impatto ambientale, l'allegato VII impone un'analisi del singolo progetto, inteso come iniziativa autonoma, imponendo una valutazione di tutti gli effetti diretti, indiretti e cumulativi che la realizzazione del progetto determina in relazione alla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza (Allegato VII alla parte II, punto 4, ove si legge che lo studio prevede "Una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull'ambiente: a) dovuti all'esistenza del progetto; ...").

Non solo le disposizioni in materia di VIA e l'Allegato non contemplano l'analisi degli impatti cumulativi con altre iniziative in via di autorizzazione, ma una lettura sistematica delle disposizioni di settore conferma una volta di più che devono essere presi in esame solo gli impianti esistenti o quanto meno i progetti autorizzati, tant'è vero che l'Allegato IV alla parte II, del D.Lgs. 152/2006, nel disciplinare i criteri che l'Amministrazione è chiamata a valutare nell'ambito della verifica di assoggettabilità a VIA (prodromica alla VIA) precisa che:

- "le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto; b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; [...]";
- "i potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare: [...] g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati".

Si badi bene, non si sostiene in questa sede che i progetti debbano automaticamente essere autorizzati e approvati senza una congrua valutazione di eventuali reciproche interferenze, ma si rileva che una sostenibile interazione dei progetti debba essere effettuata in fase di autorizzazione unica.

Tale affermazione discende direttamente dalla normativa di settore.

L'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 subordina la costruzione di impianti rinnovabili ad un procedimento unico, in conferenza di servizi, alla quale partecipano tutte le amministrazioni potenzialmente interessate dal progetto ed è quella la sede elettiva per la risoluzione di potenziali interferenze tra progetti e per la valutazione delle criticità legate all'intervisibilità degli impianti con altre iniziative in via di autorizzazione.

Si tratta di affermazioni già cristallizzate nella giurisprudenza della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 244/2010, ha ricordato che i criteri per il corretto inserimento degli impianti rinnovabili sul territorio sono fissati dalle Linee Guida Nazionali approvate con DM 10 settembre 2010, che disciplinano il procedimento di autorizzazione unica, e impongono di esaminare gli effetti cumulativi derivanti dalla compresenza di più progetti in via di autorizzazione nell'ambito del procedimento di autorizzazione vengano esaminati.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui si ritenga comunque necessario procedere alla valutazione degli impatti cumulativi in sede di VIA, prendendo a riferimento anche i progetti in via di autorizzazione, deve comunque essere applicato un ordine cronologico tra i progetti: un cumulo si può produrre solo assumendo che tutti i progetti in via di autorizzazione vengano poi effettivamente autorizzati.

Sennonché è ben possibile che – su 5 progetti proposti, solo tre siano autorizzabili, con saturazione dell'area. Non si verificherà mai un cumulo tra 5 progetti, ma tra tre, con successivo diniego alle ulteriori due iniziative.

Detto in altri termini è impossibile porre in essere una valutazione cumulativa senza individuare un parametro iniziale: l'impatto cumulativo deve essere valutato "progressivamente", a partire dall'opzione 1 (il progetto con priorità cronologica), cui fare seguire l'analisi dell'opzione 2 (richiesta al secondo progetto di valutare gli impatti con il progetto assistito da priorità cronologica) e di seguito gli altri progetti.

Peraltro, in assenza di un ordine di priorità cronologico, il procedimento di VIA sarebbe potenzialmente indefinito: basterebbe la presentazione di una nuova istanza per costringere tutti i proponenti (al pari dell'Amministrazione) a riavviare le valutazioni sul cumulo.

Ebbene, in analogia con quanto previsto in materia di autorizzazione unica, si ritiene che l'ordine di priorità delle istanze debba essere stabilito sulla base dell'ordine di presentazione delle istanze, tenendo conto della completezza progettuale e della procedibilità.

Poste queste premesse, come più diffusamente evidenziato nella relazione tecnica allegata, è evidente che non si ravvisano particolari criticità legate al cumulo di iniziative fotovoltaiche, quanto meno con riferimento al progetto della scrivente.

Nella tabella che segue sono riportati nel dettaglio tutti i progetti considerati dal MIC nella valutazione del cumulo:

| ID    | Tipo impianto | Procedura | Data<br>presentazione<br>istanza | Status                                       |
|-------|---------------|-----------|----------------------------------|--|
| 9136  | AgriPV        | VIA       | 16/11/2022                       | Istruttoria tecnica                          |
| 10420 | AgriPV        | VIA       | 03/10/2023                       | Conclusa - Esito non noto                    |
| 8096  | AgriPV        | VIA       | 09/02/2022                       | Istruttoria tecnica                          |
| 7519  | AgriPV        | VIA       | 13/10/2021                       | Parere CTVIA emesso, in attesa parere MIBACT |
| 8582  | PV            | VIA       | 26/06/2022                       | Istruttoria tecnica                          |
| 8263  | PV            | PUA       | 30/03/2022                       | Istruttoria tecnica                          |
| 8474  | AgriPV        | VIA       | 20/05/2022                       | Istruttoria tecnica                          |

Come è possibile notare dall'elenco sopra estratto, nessuno dei progetti ha ottenuto il titolo alla costruzione (solo uno dei progetti ha concluso la VIA, ma con esito non noto) e - per di più - tutti i progetti presi come riferimento (ad eccezione del progetto ID 7519), sono stati presentati successivamente al progetto oggetto delle presenti osservazioni che risale al 09 novembre 2021 e sono attualmente in uno stadio decisamente meno avanzato rispetto al progetto in esame.

Da ciò una conseguenza evidente: il cumulo deve essere valutato solo con riferimento a progetti in uno stadio autorizzativo più avanzato e non viceversa.

Anche nel merito, la valutazione è superficiale ed errata.

Anzitutto, il MIC lamenta un effetto cumulo tra tutte le iniziative, senza considerare le specifiche progettuali. Impatti cumulativi possono essere infatti riscontrati solo con riferimento a impianti della stessa categoria, mentre nel caso di specie il MIC equipara gli impianti agrivoltaici a quelli a terra, riscontrando per tale motivo un cumulo inesistente.

Come già rilevato dal Consiglio di Stato, nessun cumulo tra impianti fotovoltaici a terra ed impianti agrivoltaici può essere riscontrato, in quanto "un impianto agro-voltaico che si caratterizza per una decisa schermatura dell'area di riferimento e che, per tale ragione, non implica ulteriore consumazione di suolo, ma avendo come scopo quello di coordinare l'attività di produzione di energia e attività agricola" non determina impatti cumulativi con gli impianti a terra.

Detto questo, nella relazione tecnica allegata è stato compiutamente analizzato il potenziale cumulo tra i progetti, con valutazioni approfondite, che dimostrano che:

- il progetto Bufala della società proponente Stardue s.r.l. meglio si inserisce, rispetto ad alcuni di quelli presi in considerazione, in ragione della vincolistica presente nell'area in esame e della soluzione tecnica proposta, che comunque consente di effettuare le coltivazioni tra gli interfilari liberi dei pannelli al fine di consentire un prosieguo delle attività pregresse sul territorio
- in sede di redazione della Relazione Paesaggistica è stata già effettuata una valutazione in termini di occupazione di suolo e di impatti generati dall'impianto oggetto di valutazione e dagli impianti esistenti ed approvati, che dimostrano la sostenibilità dell'iniziativa.

Tali rilievi impongono una volta di più il riesame del parere negativo.

### V. SULLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DAL MIC

In ogni caso, si rileva l'assoluta necessità di rivedere le prescrizioni dettate dal MIC in relazione ai Lotti positivamente valutati in sede di VIA.

Come evidenziato nella relazione tecnica allegata, le prescrizioni rubricate ai nn. 1, 2 e 3 non possono essere rispettate, per motivi oggettivi, che comprometterebbero la realizzazione del progetto. Rinviando alla relazione tecnica, è sufficiente evidenziare che:

- con riferimento alla prescrizione n. 1, la scelta dell'eucalipto o del pioppo non è attuabile, trattandosi di essenze non idonee alla realizzazione di una fascia di mitigazione/cuscinetto per le aree di progetto. Questa tipologia di piante si sviluppa infatti ad altezze elevate e le stesse potrebbero creare fenomeni di ombreggiamento sulle strutture dei pannelli fotovoltaici, riducendo l'efficienza degli stessi e di conseguenza la produzione di energia elettrica;
- in merito alla prescrizione n. 2, non è possibile installare le strutture dei moduli secondo l'andamento dei canali di deflusso della rete di bonifica. Si tratta di canali che seguono percorsi dettati dal deflusso delle acque e dall'orografia dei suoli e non hanno un andamento lineare e regolare sul territorio, mentre le strutture tracker e i moduli fotovoltaici per loro natura devono essere posizionati in modo tale da seguire l'andamento della luce solare, massimizzando quindi l'efficienza ed il funzionamento dei pannelli stessi;
- la prescrizione n. 3 risulta troppo indeterminata, non presentando una precisa distanza tra le file dei pannelli. Sul punto, si rileva che nella predisposizione del progetto era stata prevista la continuazione dell'attività agricola tra gli interfilari delle strutture, al fine di promuovere l'utilizzo delle aree libere di progetto e nell'ottica di migliore gestione di impianto. È stato predisposto ed allegato alla documentazione di progetto l'elaborato "TDS-01\_Tavola di fattibilità agrivoltaico" con l'indicazione dell'interfilare e della possibilità di utilizzare mezzi agricoli per l'attività agricola tra le fila di pannelli. Non è possibile distanziare ulteriormente le file dei pannelli.

Tutto ciò premesso e considerato, la Società

### **CHIEDE**

a codesta spettabile Soprintendenza di operare un riesame in autotutela del parere in oggetto, rivedendo il giudizio negativo opposto in relazione ai lotti Bufala-Cancello e Bufala-Seponi, tenendo conto che l'area è ex lege idonea alla realizzazione di impianti rinnovabili e di una corretta ricostruzione dei vincoli insistenti sull'area.

In ogni caso, si rileva la necessità di rivedere le prescrizioni dettate dal MIC in relazione ai Lotti positivamente valutati in sede di VIA, con specifico riferimento alle prescrizioni rubricate ai nn. 1, 2 e 3 del parere in oggetto.